



Il Prefetto della provincia di Cosenza

PREMESSO che il D.L. 20/06/2002 n. 121, convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2002 n. 168 e ss.mm., disciplina l'impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S. senza obbligo di contestazione immediata;

CONSIDERATO che i predetti dispositivi, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.L. 121/2002, possono essere sempre utilizzati per l'accertamento delle violazioni commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, sul presupposto dell'oggettiva difficoltà di procedere in tale contesto al fermo dei veicoli da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale nonché sulle restanti tipologie di strade ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del C.d.S. sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari;

CONSIDERATO che con decreto prefettizio prot. n. 1303 del 12 gennaio 2012 è stata, tra le altre, autorizzata l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni ai sensi degli artt. n. 142 e 148 d.lgs n. 285/1992 lungo la SS18 dal km 314 al km 320, nel territorio del Comune di Paola;

VISTE le note del Comune di Paola dell'11.10.2023 e del 14 febbraio u.s. con le quali è stato chiesto di estendere fino al km 321+150 della SS18 la tratta viaria già autorizzata dal km 314+000 al Km 320+000 per effetto del decreto sopra citato al fine di consentire le attività del controllo da remoto della velocità media per il rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada;

CONSIDERATO che la Sezione Polizia Stradale di Cosenza con note acquisite con prot. n. 115107 del 20.10.2023 e prot. n. 16478 del 15 febbraio 2024 ha espresso parere favorevole all'estensione della tratta della SS 18 fino al km 321+300, in relazione al tasso di incidentalità ai fini della sicurezza stradale, in ordine alla necessità di installare ed utilizzare dispositivi e mezzi di controllo da remoto del traffico finalizzati al rilevamento delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 CdS, per il controllo della velocità media senza obbligo di contestazione immediata e senza la presenza dell'agente accertatore;

VISTA la nota dell'Anas Viabilità ordinaria acquisita al prot. n. 13922 datata 08 febbraio 2024;



Al Prefetto della provincia di Cosenza

RITENUTO quindi che, in relazione alla rilevata gravità del fenomeno infortunistico, è giustificato l'impiego di sistemi e strumenti tecnici di rilevamento delle violazioni sulla individuata strada;

VISTO l'art. 4 del Decreto Legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2002 n. 168 e ss.mm.;

VISTE la Direttiva del Ministro dell'Interno del 14 agosto 2009, in uno alle relative *“istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità”* e la Direttiva del Ministro dell'Interno del 21 luglio 2017 assunta al fine di *“garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”*,

VISTO il Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

DECRETA

1. È integrato il decreto prefettizio prot. n. 1303 del 12 gennaio 2012 nella sola parte relativa all'estensione fino al km 321+300 della SS18 del Comune di Paola attualmente individuata dal km 314 al km 320;

2. Ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 121/2002 è, pertanto, autorizzata l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature fisse di controllo da remoto del traffico della velocità media finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni – ai sensi dell'art. 142 e 148 C.d.S. – lungo il seguente tratto:

Strada Statale 18: dal Km 314 al km 320 – come già previsto dal decreto prefettizio prot. n. 1303/2012 – fino al km 321+300 in entrambi i sensi di marcia (Comune di Paola).

3. Nei casi di utilizzo dei dispositivi suindicati non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 C.d.S;

4. Le postazioni di rilevamento dovranno essere adeguatamente segnalate all'utenza, secondo quanto stabilito dal codice della strada, dal regolamento di attuazione dello stesso e dalle circolari del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili;



Il Prefetto della provincia di Cosenza

5. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente decreto potranno essere apportate con la procedura descritta nelle istruzioni operative allegate alla Direttiva Ministeriale del 22 luglio 2017;
6. Il presente decreto consultabile sul sito istituzionale di questa Prefettura- UTG, sarà trasmesso agli Enti proprietari delle strade interessate nonché agli organi di Polizia Stradale e Locale, di cui all'art. 12 del C.d.S, che ne cureranno l'esecuzione e provvederanno a fornire necessaria e adeguata comunicazione agli utenti.

Cosenza, *data del protocollo*

CA/AR/RC

Re

IL PREFETTO
(Ciaramella)